

ORDINANZA SINDACALE n. 7 del 2 maggio 2023

Oggetto: divieti in occasione dei festeggiamenti per la possibile vittoria dello scudetto della SSC Napoli in data giovedì 4 maggio 2023

IL SINDACO

Vista:

la nota della Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto – Sezione II – Ordine e Sicurezza Pubblica Cat. A.4/Gab. - O.P., registrata al protocollo dell'Ente con PG/2023/363083 in data 2/05/2023 e le successive interlocuzioni, con cui si richiede, per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, l'adozione di un provvedimento che stabilisca, in occasione dei possibili festeggiamenti legati agli eventi sportivi calcistici del Campionato di Serie A dalle ore 19.00 di mercoledì 3 maggio alle ore 02.00 di giovedì 4 maggio e dalle ore 19.00 di giovedì 4 maggio alle ore 04.00 di venerdì 5 maggio, il:

- divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali del capoluogo;
- divieto di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti.

Considerato che

- i possibili festeggiamenti legati agli eventi sportivi calcistici del Campionato di Serie A sono destinati a richiamare un notevole afflusso di persone con un aumento della frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori e forte presenza di pubblico su strade e piazze anche limitrofe alle aree interessate, con un conseguente presumibile notevole consumo di bevande;
- pertanto, la suindicata richiesta della Questura di Napoli individua misure di carattere preventivo volte a contenere i rischi per la pubblica incolumità e garantire la massima efficienza dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.

Rilevato che rientra tra i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Decreto Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, la tutela della sicurezza urbana sia come salvaguardia della incolumità pubblica e dell'integrità fisica dei cittadini, sia come garanzia di vivibilità nei centri urbani e di ordinata convivenza civile.

Ritenuto che per le motivazioni sopra esposte risulta necessario assumere provvedimenti finalizzati ad assicurare la pubblica e privata incolumità ed il tranquillo svolgersi della manifestazione.

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e richiamato l'art.54, comma 4, del D.lgs. 18.8.2000 n.267.

Il Responsabile dell'Area Sviluppo Socio Economico e Competitività dott.ssa Norma Pelusio

ORDINA

Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione dei possibili festeggiamenti legati agli eventi sportivi calcistici del Campionato di Serie A, il:

- divieto di vendita (con esclusione dei servizi al tavolo) di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, *tetrapak* o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali della città di Napoli dalle ore 19.00 di giovedì 4 maggio alle ore 04.00 di venerdì 5 maggio;
- divieto di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, nella città di Napoli dalle ore 19.00 di giovedì 4 maggio alle ore 04.00 di venerdì 5 maggio.

AVVISA

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. lvo n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- 1. venga pubblicata sul nell'Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente;
- 2. sia immediatamente comunicata al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, nonché alla Questura di Napoli.
- 3. sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale e da chiunque altro cui spetti farla osservare

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco Gaetano Manfredi

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Ai sensi del Regolamento per la Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 o GDPR), si rappresenta che la presente Ordinanza Sindacale non contiene dati personali.